

Bruxelles, 11 settembre 2026
(OR. en)

13043/26

POLCOM 310
SPG 7
DELECT 145

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 6214 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.9.2026 che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea dei regimi preferenziali e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6214 final.

All.: C(2026) 6214 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.9.2026
C(2026) 6214 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.9.2026

che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea dei regimi preferenziali e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Dal 1971 l'Unione europea (UE) accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze tariffarie generalizzate (sistema SPG), che fa parte della politica commerciale comune dell'Unione, conformemente alle disposizioni generali che regolano l'azione esterna dell'UE.

Il nuovo regolamento (UE) 2026/1395 (regolamento SPG), adottato il 17 giugno 2026, mantiene le caratteristiche fondamentali del precedente regolamento SPG (regolamento UE n. 978/2012) e lo aggiorna ove necessario. Al fine di garantire la certezza del diritto e la stabilità del nuovo sistema SPG, anche le relative norme procedurali dovrebbero essere mantenute e aggiornate in modo analogo, ove necessario, per tenere conto di nuovi elementi nel regolamento SPG.

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento SPG stabilisce i motivi della revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). L'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento SPG stabilisce i motivi della revoca temporanea dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento SPG in caso di carenze gravi e sistematiche rispetto all'obbligo internazionale di un paese beneficiario di riammettere i propri cittadini; l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento SPG stabilisce tutti le altre ragioni per la revoca temporanea dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento SPG. L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento SPG fissa le ragioni dell'adozione di misure di salvaguardia generale. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno conferito alla Commissione il potere di stabilire norme procedurali sulle revoche temporanee e sull'adozione delle misure di salvaguardia generale.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In conformità del punto 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, in merito al presente atto delegato si sono svolte in piena trasparenza consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, in particolare nel contesto di riunioni del gruppo di esperti SPG svoltesi il 10 e il 30 giugno 2026.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 15, paragrafo 13, l'articolo 23, paragrafo 16, e l'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento SPG conferiscono alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per stabilire norme relative alle procedure di revoca temporanea e di adozione delle misure di salvaguardia generale, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame, nonché, in particolare per le misure di salvaguardia, per quanto riguarda la divulgazione, la verifica e le visite.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.9.2026

che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea dei regimi preferenziali e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 (regolamento GPS)¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 13, l'articolo 23, paragrafo 16, e l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità delle procedure di revoca temporanea dei regimi preferenziali a norma degli articoli 15, 16, 22, 23 e 24 del regolamento SPG e per l'adozione di misure di salvaguardia generale a norma del capo VII, sezione I, del medesimo regolamento, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire norme, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame delle misure adottate e, per quanto riguarda l'articolo 26, paragrafo 4, anche rispetto alla divulgazione, alla verifica e alle visite.
- (2) A norma dell'articolo 44 del regolamento SPG, è opportuno che la Commissione tenga debitamente informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a importanti fasi procedurali dell'attuazione del regolamento SPG, quali l'apertura di una procedura di revoca temporanea o di un'inchiesta di salvaguardia, o qualora decida di revocare temporaneamente il regime preferenziale in caso di carenze gravi e sistematiche rispetto all'obbligo internazionale, per un paese, di riammettere i propri cittadini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REVOCA TEMPORANEA DEI REGIMI PREFERENZIALI

Articolo 1

Esame delle informazioni

1. La Commissione raccoglie e valuta tutte le informazioni che ritiene necessarie, in linea con le pertinenti disposizioni del regolamento SPG. Se del caso, tiene conto anche dell'impegno rafforzato di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento SPG.

¹ GU L, 2026/1395, 22.6.2026, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1395/oj>.

Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti, anche quelle provenienti dalla società civile.

2. La Commissione concede un periodo di tempo ragionevole entro il quale i terzi possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, inviando alla Commissione le informazioni pertinenti. Tale periodo è specificato nell'avviso che annuncia l'apertura della procedura di revoca temporanea, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento SPG. La Commissione tiene conto delle osservazioni presentate dai terzi di cui sopra se sono suffragate da elementi di prova sufficienti.
3. La Commissione non tiene conto di tali informazioni qualora constati che il paese beneficiario interessato, o qualsiasi terzo che si è manifestato a norma del paragrafo 2, le abbia fornito informazioni false o fuorvianti.

Articolo 2

Fascicolo costituito

1. Qualora abbia avviato la procedura di revoca temporanea del regime preferenziale, la Commissione costituisce un fascicolo. Il fascicolo costituito contiene i documenti utili per trarre le conclusioni, comprese le informazioni fornite dal paese beneficiario interessato, le informazioni presentate da terzi che si sono manifestati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, e qualsiasi altra informazione pertinente ottenuta dalla Commissione, compresi gli elementi di prova presentati mediante una denuncia.
2. Il paese beneficiario e i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, hanno il diritto di consultare il fascicolo costituito, previa richiesta scritta. Essi possono prendere visione di tutte le informazioni ivi contenute, salvo i documenti interni preparati dalle istituzioni dell'Unione o dalle autorità degli Stati membri, tenendo in debito conto gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 47 del regolamento SPG.
3. Il contenuto di un fascicolo costituito è conforme alle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 47 del regolamento SPG.

Articolo 3

Obbligo di cooperazione per i paesi beneficiari dell'SPG+

1. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato la procedura di revoca temporanea del regime preferenziale prevista a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) in conformità dell'articolo 15 del regolamento SPG, il paese beneficiario dell'SPG+ presenta, entro un periodo indicato nell'avviso della Commissione che annuncia l'apertura della procedura di revoca temporanea, tutte le informazioni necessarie comprovanti l'osservanza degli obblighi risultanti dai suoi impegni vincolanti.
2. La mancanza di cooperazione da parte del paese beneficiario dell'SPG+ non ostacola il diritto di consultare il fascicolo costituito.
3. Se il paese beneficiario dell'SPG+ si rifiuta di cooperare, non fornisce le informazioni necessarie entro il termine previsto, oppure ostacola gravemente la procedura, le conclusioni della Commissione, positive o negative, possono essere formulate sulla base dei dati disponibili.

Articolo 4

Audizione generale

1. Il paese beneficiario interessato e i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, hanno il diritto di essere sentiti dalla Commissione.
2. Essi presentano una richiesta scritta specificando le ragioni relative alla richiesta di audizione orale. Tale richiesta deve pervenire alla Commissione al più tardi un mese dopo la data di apertura di una procedura di revoca temporanea.

Articolo 5

Intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale

1. Il paese beneficiario interessato e i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, possono anche chiedere l'intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale esamina le richieste di accesso al fascicolo costituito, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione.
2. I terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale al fine di verificare se le loro osservazioni sono state prese in considerazione dalla Commissione. La richiesta scritta deve pervenire entro dieci giorni dalla data di scadenza del periodo previsto per la presentazione delle proprie osservazioni.
3. Se il paese beneficiario interessato o i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, ottengono un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, il servizio competente della Commissione vi partecipa.

Articolo 6

Divulgazione di informazioni nel quadro di procedure a norma dell'articolo 15 del regolamento SPG

1. La Commissione comunica al paese beneficiario dell'SPG+ interessato i dettagli su cui si fondano i fatti e le considerazioni principali in base a cui la Commissione intende adottare decisioni a norma dell'articolo 15, paragrafi 8 e 9, del regolamento SPG.
2. La divulgazione è effettuata per iscritto, tenendo debitamente conto della tutela delle informazioni riservate conformemente all'articolo 47 del regolamento SPG. Le informazioni divulgate comprendono le risultanze della Commissione e riflettono la sua intenzione provvisoria di chiudere la procedura di revoca temporanea o di revocare temporaneamente il regime preferenziale.
3. La divulgazione di informazioni deve aver luogo nel più breve tempo possibile e di norma entro i 45 giorni che precedono una decisione definitiva della Commissione su qualsiasi proposta di azione definitiva. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare in tal momento sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

4. La divulgazione non pregiudica eventuali decisioni successive. Se una decisione successiva si basa su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.
5. Si terrà conto di osservazioni pervenute dopo la divulgazione di informazioni solo se saranno state ricevute entro un termine da fissare a cura della Commissione caso per caso, in funzione dell'urgenza della questione, e non inferiore a 14 giorni dopo la divulgazione.

Articolo 7

Riesame

1. Nel caso in cui per un paese beneficiario il regime preferenziale sia stato temporaneamente revocato, in tutto o in parte, il paese beneficiario interessato può presentare una domanda scritta per ristabilire il regime preferenziale, qualora ritenga che le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di applicarsi.
2. La Commissione può riesaminare la necessità di una revoca temporanea delle preferenze qualora ritenga che le condizioni per tale revoca non siano più soddisfatte o siano cambiate e può adeguare di conseguenza l'ambito di applicazione delle misure di revoca in linea con l'articolo 24 del regolamento SPG.
3. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis al riesame della revoca temporanea del regime preferenziale.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI ADOZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA GENERALE

Articolo 8

Apertura di un'inchiesta su domanda

1. La domanda di apertura di un'inchiesta di salvaguardia a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento SPG è presentata per iscritto, in forma riservata e non riservata, e deve contenere tutte le informazioni di cui la parte che la presenta può ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:
 - a) l'identità dei produttori dell'Unione all'origine della denuncia e una descrizione del volume e del valore della loro produzione nell'Unione del prodotto simile o del prodotto direttamente concorrente. Qualora una domanda scritta venga presentata per loro conto, tale domanda definisce i produttori dell'Unione all'origine della domanda. Nella domanda figura anche un elenco di altri produttori noti (o associazioni di produttori dell'Unione del prodotto simile o del prodotto direttamente concorrente) in seno all'Unione che non sono all'origine della denuncia, e descrive altresì il volume e il valore della loro produzione nell'Unione;
 - b) una descrizione completa del prodotto simile o del prodotto direttamente concorrente, il nome del paese beneficiario interessato, l'identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, nonché un elenco delle persone note che importano il prodotto in questione nell'Unione;
 - c) le informazioni su livelli e tendenze di volumi e prezzi delle importazioni del prodotto simile o direttamente concorrente originario del paese beneficiario interessato. Tali informazioni operano una distinzione tra importazioni

preferenziali nel quadro del regolamento SPG, altre importazioni preferenziali ed importazioni che non beneficiano di preferenze;

- d) le informazioni sulla situazione dei produttori dell'Unione all'origine della denuncia, in base ai fattori enunciati all'articolo 27 del regolamento SPG;
 - e) le informazioni concernenti l'effetto prodotto dalle importazioni di cui alla lettera c) sui produttori dell'Unione all'origine della denuncia, tenendo debitamente conto di altri fattori aggiuntivi che incidono sulla situazione dei produttori dell'Unione.
2. La domanda, corredata dei documenti di accompagnamento, va presentata alla Commissione in formato elettronico.

La domanda si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo a quello del rilascio di un avviso di ricevimento da parte della Commissione.

In seguito al ricevimento, la Commissione trasmette agli Stati membri una copia della suddetta domanda.

3. Se non è stata presa la decisione di aprire un'inchiesta, le autorità evitano di rendere nota la relativa domanda. A seguito del ricevimento di una domanda adeguatamente documentata, tuttavia, e prima di procedere all'apertura dell'inchiesta, esse provvedono ad informare a tale proposito il governo del paese esportatore interessato.
4. La domanda può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso viene considerata come non presentata.

Articolo 9

Apertura d'ufficio dell'inchiesta

La Commissione può aprire un'inchiesta senza che sia stata presentata una domanda in tal senso, basandosi su elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di istituzione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento SPG.

Articolo 10

Informazioni relative all'apertura di un'inchiesta

1. L'avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:
- a) riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione;
 - b) indica il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, affinché di tali osservazioni e informazioni si tenga conto durante l'inchiesta;
 - c) indica il periodo dell'inchiesta, che di norma copre un periodo di almeno 3 anni immediatamente precedente all'apertura del procedimento di inchiesta. Di norma non si tiene conto delle informazioni relative ad un periodo successivo a quello dell'inchiesta;
 - d) indica il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione;

- e) indica il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
2. La Commissione informa gli esportatori, gli importatori e le associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese beneficiario interessato e i produttori dell'Unione all'origine della denuncia in merito all'apertura dell'inchiesta e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della richiesta scritta agli esportatori noti e alle autorità del paese esportatore, nonché alle altre parti interessate implicate nell'inchiesta che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della richiesta scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese esportatore o alle relative associazioni di categoria.

Articolo 11

Inchiesta

1. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie per condurre un'inchiesta.
2. Le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto, inviando alla Commissione le informazioni pertinenti. Dette osservazioni vengono prese in considerazione se sono suffragate da elementi di prova sufficienti. La Commissione può verificare le informazioni ricevute con il paese beneficiario interessato e con qualsiasi parte interessata.
3. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi, connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga.
4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste.
5. La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere tutte le verifiche e i controlli necessari, in particolare fra gli importatori, gli operatori commerciali e i produttori dell'Unione, nonché di condurre inchieste in paesi terzi, a condizione che gli operatori economici interessati acconsentano e che il governo del paese in questione sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevato obiezioni. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione. Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.
6. Nei casi in cui il numero delle parti interessate, delle tipologie di prodotto o delle transazioni sia elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero ragionevole di parti, prodotti o transazioni ricorrendo all'utilizzo di campioni statisticamente validi, in base alle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni, che possa essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La selezione definitiva delle parti, delle tipologie di prodotto o delle transazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso

delle parti interessate, a condizione che dette parti si manifestino e comunichino informazioni sufficienti per consentire la selezione di un campione rappresentativo. Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione. Se tuttavia persiste un certo grado di omessa collaborazione o manca il tempo sufficiente per selezionare un nuovo campione, si applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 13.

Articolo 12

Visite di verifica

1. La Commissione può effettuare visite volte ad esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria ed altre parti interessate, allo scopo di verificare le informazioni fornite sui prodotti che possono richiedere l'istituzione di misure di salvaguardia.
2. La Commissione può condurre inchieste nei paesi terzi come richiesto, a condizione che ottenga il consenso degli operatori economici interessati, che informi a tale proposito i rappresentanti governativi del paese in questione e che questi ultimi non sollevino obiezioni in merito all'inchiesta. Non appena ottenuto il consenso degli operatori economici interessati, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nominativi e gli indirizzi degli operatori economici da visitare e le date convenute.
3. Gli operatori economici interessati vengono informati circa la natura delle informazioni da verificare durante le visite di verifica e riguardo a qualsiasi informazione da fornire nel corso delle stesse. Possono essere richieste ulteriori informazioni.
4. Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

Articolo 13

Omessa collaborazione

1. Nei casi in cui una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate vengono informate circa le conseguenze dell'omessa collaborazione.
2. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.
3. Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori

chiarimenti entro il termine specificato. Se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti e indicati nelle conclusioni pubblicate.

4. Se le determinazioni si fondano su quanto disposto dal paragrafo 1, comprese le informazioni fornite nella domanda, ove possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l'inchiesta, esse vengono verificate in relazione alle informazioni disponibili provenienti da altre fonti indipendenti, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali, oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

5. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l'accesso a informazioni rilevanti, l'esito dell'inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell'ipotesi della collaborazione.

Articolo 14

Fascicolo costituito

1. Qualora la Commissione abbia avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento SPG, essa apre un fascicolo contenente le informazioni presentate dagli Stati membri, da un paese beneficiario e dalle parti interessate, nonché le informazioni pertinenti pervenute alla Commissione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 47 del regolamento SPG.
2. Un paese beneficiario interessato e le parti interessate che si sono manifestate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, hanno il diritto di consultare il fascicolo, previa richiesta scritta. Essi possono prendere visione di tutte le informazioni contenute nel fascicolo costituito, salvo i documenti interni preparati dalle autorità UE o dagli Stati membri, tenendo in debito conto gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 47 del regolamento SPG. Possono rispondere a tali informazioni e le loro osservazioni vengono prese in considerazione purché siano sufficientemente circostanziate.
3. Il contenuto di un fascicolo costituito è conforme alle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 47 del regolamento SPG.

Articolo 15

Audizione generale

1. Un paese beneficiario interessato e le parti interessate che si sono manifestate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, hanno il diritto di essere sentiti dalla Commissione.
2. Essi presentano una richiesta scritta entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dimostrando che possono effettivamente essere interessati dal risultato dell'inchiesta e che sussistono motivi particolari per un'audizione orale.

Articolo 16

Intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale

1. Un paese beneficiario e le parti interessate che si sono manifestate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, possono anche chiedere l'intervento del consigliere-auditore. Il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale esamina le richieste di accesso al fascicolo costituito, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione.
2. Qualora sia prevista un'audizione orale con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, il servizio competente della Commissione vi partecipa.

Articolo 17

Divulgazione delle informazioni

1. La Commissione divulga i dettagli su cui si fondano i fatti e le considerazioni principali in base a cui adotta le proprie decisioni.
2. La divulgazione delle informazioni avviene per iscritto. Le informazioni divulgate comprendono le risultanze della Commissione e riflettono la sua intenzione di ripristinare o meno i normali dazi della tariffa doganale comune.
3. Detta divulgazione tutela altresì debitamente le informazioni riservate, è effettuata quanto prima e di norma entro 45 giorni prima che la Commissione decida in modo risolutivo su qualsiasi proposta di azione definitiva, e in ogni caso in tempo utile affinché le parti presentino le loro osservazioni e la Commissione proceda ad esaminarle. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare in tal momento sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.
4. La divulgazione di informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione; se tuttavia tale decisione si fondasse su fatti o considerazioni diversi, questi vengono comunicati quanto prima.
5. Si terrà conto di osservazioni presentate dopo la divulgazione di informazioni solo se saranno state ricevute entro un termine da fissare a cura della Commissione caso per caso, in funzione dell'urgenza della questione, e comunque non inferiore a 14 giorni.

Articolo 18

Riesame

1. Nel caso in cui siano stati ripristinati i normali dazi della tariffa doganale comune, ogni parte interessata può presentare una richiesta scritta per ristabilire le preferenze tariffarie, fornendo elementi di prova prima facie atti a dimostrare che le ragioni che giustificano la reintroduzione dei normali dazi non sono più applicabili. I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di proroga del periodo di reintroduzione dei normali dazi, fornendo elementi di prova prima facie atti a dimostrare che continuano ad applicarsi le ragioni che giustificano la reintroduzione dei normali dazi.
2. La Commissione può riesaminare la necessità di ripristino dei normali dazi della tariffa doganale comune ogniqualvolta ritenga giustificato tale riesame.
3. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis al riesame delle misure di salvaguardia.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.9.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN